

**COMUNE DI POMARANCE**

**Provincia di Pisa**

**Piano Triennale di Prevenzione della  
Corruzione  
2017 - 2019**

# PARTE PRIMA

## CONTENUTI TEORICI

### 1) IL FENOMENO “CORRUZIONE” E LA RISPOSTA NORMATIVA

La corruzione in Italia risulta essere, ad oggi, un fenomeno molto diffuso ed alquanto radicato.

Oltre agli ingenti costi economici di tipo “diretto”, la corruzione e’ alla base di fenomeni che incidono negativamente sul sistema economico e sociale del nostro Paese come la perdita di competitivita’, l’allontanamento degli investitori internazionali, la delegittimazione delle Istituzioni, ed un generale degrado del vivere civile oltre, chiaramente, all’inefficienza dell’apparato amministrativo che ne viene colpito.

In questo contesto, tenuto anche conto che l’Italia, a differenza dei principali Paesi europei, non aveva una legislazione ed un programma anticorruzione coordinato ed efficace, e’ stata adottata la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione” che si propone di affrontare il fenomeno della corruzione sia attraverso l’approccio repressivo (intervendo sul libro II, tit. II del Codice Penale – Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione – aumentando le pene previste, ridefinendo il reato di concussione e prevedendo nuovi reati) sia soprattutto attraverso un approccio preventivo.

In quest’ottica, la legge n. 190/2012, **ha introdotto un nuovo concetto di corruzione, inteso in senso lato, comprensivo non solo dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche di tutte quelle situazioni in cui si realizzi una distorsione dell’azione amministrativa dovuta all’uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite in spregio ai principi di trasparenza e di imparzialita’ cui l’azione pubblica deve costantemente ispirarsi.**

## 2) LA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190: CONTENUTI FONDAMENTALI

Per prevenire la corruzione ed i cd. fenomeni di “**maladministration**” la legge n. 190/2012 prevede una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale.

In particolare, la legge *de qua* ha, in primo luogo, individuato una Autorità anticorruzione a livello nazionale ed in secondo luogo ha previsto la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata originariamente individuata nella CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche istituita dal D. LGS. n. 150/2009).

Con il D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, che ha, tra l’altro, soppresso anche l’ AVCP, tutte le competenze in materia sono state trasferite all’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) la cui **mission istituzionale** “**puo’ essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione. (In altre parole) la chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese”**. (fonte: sito istituzionale ANAC).

A livello periferico, la legge n. 190 ha previsto che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il **Responsabile della prevenzione della corruzione**.

Negli enti locali in particolare è la stessa legge n. 190 ad individuare il Responsabile nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Il ruolo che il Legislatore ha voluto attribuire al Responsabile della prevenzione della corruzione e' certamente un ruolo estremamente delicato e complesso.

Al dirigente in questione vengono, infatti, attribuiti i seguenti compiti:

- a) proporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'organo di indirizzo politico per l'approvazione il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (la cui elaborazione non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione);
- b) definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verificare l'efficace attuazione e l'idoneità' del Piano;
- d) proporre la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività' dell'amministrazione;
- e) verificare, d'intesa con il Dirigente/Responsabile competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali e' più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web della amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività' svolta e trasmettere la medesima all'organo di indirizzo;
- g) riferire, nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Dirigente/Responsabile lo ritenga opportuno, sull'attività' svolta.

Alle diversificate articolazioni dei soggetti coinvolti (livello nazionale e livello periferico) la legge n. 190 fa' corrispondere altrettanti livelli documentali.

Se, infatti, a livello nazionale, all'Autorità' Nazionale Anticorruzione viene demandata l'approvazione del **Piano Nazionale Anticorruzione** (predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri), a livello periferico la legge de qua impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione** su proposta, come accennato, del Responsabile.

### **3) IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL COMUNE DI POMARANACE**

Nonostante alcune letture delle disposizioni della legge n. 190 del 2012 abbiano inizialmente sostenuto che a fronte dell'espresso conferimento legislativo al Segretario Comunale della funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione non fosse necessario alcun ulteriore provvedimento a riguardo da parte del Sindaco, il Comune di Pomarance ha provveduto con atto ad hoc.

In particolare, tale adempimento e' stato effettuato con Decreto Sindacale n. 2 in data 05 marzo 2013 con il quale:

- a) e' stato individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, VII comma, della L. n. 190/2012, il Segretario Generale pro tempore;
- b) e' stata conseguentemente nominata Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario Generale pro tempore l'Avv. Antonella FACCHIELLI.

Il Decreto Sindacale n. 2 in data 05 marzo 2013 e' stato:

- a) trasmesso al Segretario Generale ed a tutti i Direttori di Settore;
- b) trasmesso alla Prefettura di Pisa con nota prot. n. 2041 in data 05 marzo 2013;
- c) pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente;
- d) comunicato e trasmesso in copia via mail in data 7 marzo 2013 a cura del Segretario Generale alla CIVIT all'indirizzo [segreteria.commissione@civit.it](mailto:segreteria.commissione@civit.it)

#### **4) IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE NELLA SUA ORIGINARIA FORMULAZIONE**

Con Deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013 la CIVIT (Commissione Indipendente per la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione facendo così entrare nel vivo il "cantier di attuazione" della Legge n. 190/2012.

In particolare, in tale documento sono stati dettagliati i cd. "contenuti minimi" che i Piani Triennali delle singole amministrazioni devono contenere e tra i quali risaltano l'individuazione delle attività più facilmente corruttibili, come quelle citate nella stessa legge n. 190: le autorizzazioni o concessioni, la scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi, la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, i concorsi per l'assunzione del personale.

Il PNA 2013 ha previsto, inoltre, come presso ciascuna P.A. debbano essere adottati specifici sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, misure per assicurare l'adeguata tutela dei cosiddetti "whistleblowers", ovvero i dipendenti che effettuano segnalazioni di illeciti, obblighi di astensione in caso di conflitto di interesse dei dirigenti e discipline specifiche in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedentemente ricoperti per evitare fenomeni di "pantouflage-revolving doors".

## **5) L' AGGIORNAMENTO 2015 DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Con Determinazione n. 12 in data 28 ottobre 2015 l' ANAC ha reso noto l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione varato nel 2013.

In particolare, l'Autorita' e' pervenuta all'aggiornamento in questione da un lato sulla scorta dei significativi interventi normativi attuati dal D.L. n. 90/2014 proprio sul ruolo e sulle competenze dell'Autorita' stessa dall'altro alla luce delle risultanze:

- a) della valutazione condotta sui PTPC di un campione di 1911 amministrazioni;
- b) della "Giornata nazionale di incontro con i Responsabili della prevenzione della corruzione in servizio presso le pubbliche amministrazioni" tenutasi a Roma il 14 luglio 2015.

Il documento de quo dedica un ampio spazio alle criticita' riscontrate nei Piani delle pubbliche amministrazioni riconoscendo che molti dei problemi di predisposizione riscontrati possono essere derivati anche dalla rigidita' dei modelli proposti nel PNA che hanno preteso di definire come "obbligatori" metodi e classificazioni che non potevano interpretare e ricomprendere tutto il complesso universo delle pubbliche amministrazioni medesime e che, conseguentemente, hanno introdotto un ulteriore elemento di rigidita' in un ambito che ha preferito "adempiere comunque" piuttosto che analizzare e condividere.

Al riguardo, nell'Aggiornamento e' la stessa ANAC a rilevare che "gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo troppo meccanico la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA".

Proseguendo nell'analisi dell'Aggiornamento al Piano, l' Autorita' mette espressamente in evidenza una limitata capacita' delle amministrazioni, emersa dall'analisi dei PTPC, di andare "oltre l'analisi delle aree di rischio definite obbligatorie"

In tale prospettiva, secondo ANAC, "e' utile chiarire che vi sono attivita' in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che (...) sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilita' di eventi rischiosi".

Tali aree, secondo ANAC, (identificabili in quelle in cui vengono svolte attivita' di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, di incarichi e nomine, di affari legali e contenzioso) andrebbero aggiunte a quelle precedentemente indicate come

**“aree obbligatorie”** e definite **“aree generali”** alle quali ciascuna amministrazione dovrebbe aggiungere propri ambiti di attività peculiari da definire **“aree di rischio specifiche”**.

L' Autorita' prosegue focalizzando ulteriormente l'attenzione sulla nozione di **“corruzione in senso ampio”**, da ritenersi **“coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (...) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”**.

Particolarmente rilevante è l'attenzione riservata dalla Autorita' al ruolo degli organi di indirizzo nella prevenzione della corruzione.

L'ANAC mette, infatti, in risalto la circostanza per cui **“una ragione della scarsa qualità dei PTPC e della insufficiente individuazione delle misure di prevenzione è, senza dubbio, il ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della “politica” in senso ampio”** e si spinge ad individuare espressamente tra gli obiettivi dell'Aggiornamento quello di **“suggerire soluzioni che portino alla piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie”**.

Anche in tale prospettiva, in mancanza di una **“accurata disciplina del processo di formazione del PTPC che imponga una consapevole partecipazione degli organi di indirizzo”** e nelle more del decreto delegato previsto dall'articolo 7 della L. n. 124/2015, l' Autorita' raccomanda **“alle amministrazioni ed agli enti di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attuazione. In fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio passaggio: l'approvazione di un primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo. Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) ed uno esecutivo (la Giunta), è utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale. In questo modo l'organo esecutivo (...) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPC”**.

In ultimo, ma non da ultimo, il documento di ANAC si sofferma su quelle che vengono definite **“correzioni di rotta”** su alcune fasi del processo di gestione del rischio di corruzione arrivando ad individuarne fondamentalmente tre fasi nell'ambito di un sistema di ampio coinvolgimento

nell'ambito del quale l'analisi del rischio e le misure in essa contenute non derivino da un lavoro solitario del responsabile della prevenzione:

- 1) analisi del contesto, sia esterno che interno;**
- 2) valutazione del rischio;**
- 3) trattamento del rischio finalizzato alla definizione di misure.**

## 6) IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016

Con Delibera n. 831 in data 3 agosto 2016 il Consiglio di ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016: si tratta del primo predisposto ed adottato da ANAC stessa ai sensi dell'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

In via preliminare, con riferimento alla **natura** del Piano, nel testo si chiarisce sin da subito che “il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati”.

Anche in questa occasione, ANAC ha provveduto ad effettuare una valutazione sui PTPC 2016-2018 predisposti da un campione di amministrazioni pubbliche (198) al fine di evidenziarne le lacune e/o le criticità più rilevanti: il primo dato macroscopico è dato dalla significativa percentuale di soggetti che, almeno fino al mese di aprile 2016, risultavano non aver adottato il PTPC, pari al 31,8% del campione che sale al 53,8% per i comuni metropolitani.

Relativamente alla **analisi del contesto esterno**, ANAC osserva come sia “cresciuta in modo significativo” la percentuale delle amministrazioni che l'ha effettuata e che “se è vero che il 24,7% delle amministrazioni ha realizzato l'analisi del contesto esterno in un'ottica di mera *compliance* e, quindi, con dati poco significativi, il 19,9% ha realizzato tale analisi dando anche evidenza dell'impatto dei dati sul rischio corruttivo per la propria organizzazione. Il restante 9,1%, pur avendo utilizzato dati significativi, non li ha interpretati alla luce delle dinamiche del rischio corruttivo per la propria organizzazione”.

Con riferimento alla **analisi del contesto interno**, il monitoraggio 2016 effettuato da ANAC mostra come il 66% del campione di amministrazioni esaminate “abbia segnalato nei propri PTPC 2016-2018 informazioni mirate alla comprensione della propria complessità organizzativa”.

In particolare, però, “con riferimento all’analisi (mappatura) dei processi organizzativi (...) nei PTPC analizzati, tendenzialmente, il numero medio di processi censiti per ciascuna area di rischio non supera le 10 unità, suggerendo un livello di analiticità piuttosto basso (...)”.

Il precedente rapporto di monitoraggio di ANAC lasciava emergere un quadro di sostanziale inadeguatezza anche del cosiddetto *risk assesment* (analisi e valutazione del rischio): il monitoraggio 2016 evidenzia “un significativo miglioramento con circa il 50% del campione che ha individuato gli eventi rischiosi per ciascun processo di cui il 12% ha realizzato una puntuale analisi del rischio attraverso l’identificazione delle loro cause dato pressoché assente in precedenza. Anche con riferimento alla valutazione e ponderazione del rischio si evince un seppur lieve miglioramento”.

In ultimo, ma non da ultimo, ancora critica seppure in miglioramento secondo l’Autorità appare la fase relativa al trattamento del rischio sia con riferimento all’individuazione delle misure sia alla loro programmazione.

Cio’ premesso, deve osservarsi in via preliminare che il PNA 2016 presenta una impostazione diversa rispetto al precedente del 2013. E ciò in quanto sia nella parte generale che nella parte speciale l’Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su quelli già trattati in precedenza.

Venendo brevemente alla **struttura** del documento, il PNA è diviso in una prima **parte generale**, che affronta il tema della predisposizione di misure anticorruzione all’interno di tutte le pubbliche amministrazioni e nei confronti dei soggetti privati da esse controllati ed una seconda **parte che affronta il tema della corruzione in ambienti specifici** in particolare: Comuni, Città metropolitane, Ordini e Collegi professionali, Istituzioni scolastiche, Tutela e valorizzazione dei beni culturali, Governo del Territorio, Sanità’.

Inoltre, il PNA si prefigge gli **obiettivi** di:

- 1) rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione quali soggetti titolari del potere di predisposizione e proposta del PTPC all’organo di indirizzo;
- 2) coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo nella formazione ed attuazione dei Piani così come gli Organismi Indipendenti di Valutazione;

- 3) semplificare le attività delle amministrazioni nella materia ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC ed il PTTI e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Con riferimento, infine, alle **misure di prevenzione**, il Piano si limita ad indicarne le categorie, lasciandone la specifica individuazione alle singole amministrazioni. Si tratta di **misure di prevenzione oggettiva** che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche e di **misure di prevenzione soggettiva** che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri) ad una decisione amministrativa.

## **7) LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (cd. “whistleblower”). LA DETERMINAZIONE ANAC N. 6 DEL 28 APRILE 2015**

Come accennato, la legge n. 190 del 2012, introducendo l’art. 54 bis del D.LGS. n. 165/2001, ha posto norme di tutela del dipendente pubblico che “denuncia all’autorita’ giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”.

Successivamente, il D.L. n. 90/2014 ha espressamente individuato nell’ ANAC il soggetto destinatario delle segnalazioni in questione.

Al riguardo, l’Autorita’ ha avuto modo di rilevare che la normativa sopra meglio specificata **“fornisce esclusivamente una protezione generale ed astratta: essa per piu’ versi deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale – per effettuare la propria segnalazione – deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie”**: in tale prospettiva, l’Autorita’ ha altresì ritenuto di dover adottare un atto di carattere generale in materia, contenente **“una disciplina pubblica, ufficiale, unitaria pensata per essere applicata da tutte le Pubbliche Amministrazioni”**.

Conseguentemente a ciò in data 28 aprile 2015, a seguito di consultazione on line sul sito di ANAC, e’ stata approvata da quest’ultima la Determinazione n. 6 contenente “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. “whistleblower”).

Tale provvedimento viene espressamente richiamato da ANAC nel PNA 2016 (pag. 36) e la regolazione in esso contenuta viene **“integralmente recepita”** nel Piano medesimo.

Al riguardo, peraltro, l’Autorita’ si preoccupa di sottolineare “la necessita’ che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona fede”: la segnalazione e’ effettuata nell’interesse dell’integrita’ della pubblica amministrazione; l’istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l’etica e l’integrita’ nella pubblica amministrazione”.

## **8) LA TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS” ALL’INTERNO DEL COMUNE DI POMARANCE**

Il Comune di Pomarance, già prima delle Linee Guida in materia dettate da ANAC nell’ottobre scorso e di cui al paragrafo precedente, si è dotato di disposizioni in materia di tutela dei “whistleblowers” nell’ambito dei propri documenti generali in materia di anticorruzione e di comportamento dei pubblici dipendenti ed in particolare:

- a) all’interno dei Contenuti Operativi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- b) all’interno del Codice di Comportamento approvato sulla scorta del D.P.R. n. 62/2013 con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 in data 16 dicembre 2013.

A seguito della emanazione delle Linee Guida succitate, il Comune di Pomarance, con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 4 dicembre 2015, ha formalmente preso atto di tale documento approvato da ANAC ed ha ribadito che nei propri atti generali in tema di anticorruzione sono contenute precise misure a tutela dei dipendenti che segnalino illeciti.

In particolare, le disposizioni in materia di tutela dei dipendenti che segnalino illeciti per il triennio di riferimento sono contenute di seguito al punto 10 dei Contenuti Operativi del presente PTPC.

## **PARTE SECONDA**

### **CONTENUTI OPERATIVI**

#### **1) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO**

Come piu' volte precisato da ANAC, fondamentale step del processo di gestione del rischio e' l'analisi del contesto **“esterno”** che ha come obiettivo quello di “evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno”.

Al riguardo, la stessa ANAC, in sede di aggiornamento al PNA 2015, ha ritenuto tale sezione assolutamente carente ed inadeguata per la maggior parte dei Piani Triennali analizzati dalla Autorita' medesima a fini di monitoraggio. E cio' soprattutto a fronte di assetti organizzativi e gestionali che spesso non consentono, soprattutto negli enti locali di piccole e piccolissime dimensioni, di affrontare tale aspetto con le necessarie competenze e professionalita'.

In tale prospettiva, nell'ambito del PNA 2016, e, piu' precisamente, all'interno della parte speciale dedicata ai “piccoli comuni” (con cio' intendendosi i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), l'Autorita' suggerisce a tali Enti, in una prospettiva di semplificazione, di **“avvalersi del supporto tecnico ed informativo delle Prefetture (...) per i dati relativi al contesto esterno e di una prima analisi degli stessi (...)”**.

In aderenza a quanto suggerito da ANAC, con nota prot. n. 6082 in data 29 settembre 2016, avente ad oggetto “Predisposizione P.T.P.C. 2017 – 2019 del Comune di Pomarance. Richiesta supporto tecnico ed informativo ai fini della “analisi del contesto esterno”, il Responsabile per la prevenzione della corruzione Segretario Generale avv. Antonella Facchielli ha richiesto alla Prefettura di Pisa Area II Raccordo con gli enti locali di **“fornire tale supporto conoscitivo attraverso la comunicazione a questo comune di qualsivoglia dato e/o informazione ritenuti adeguati per consentire l'effettuazione di una corretta “analisi del contesto esterno” in una dimensione di carattere provinciale (...). E cio' con le modalita' e gli strumenti che (saranno ritenuti) quelli maggiormente efficaci e consoni al dettato normativo della legge n. 190/2012 ed aderenti alle indicazioni fornite al riguardo da ANAC”**.

A riscontro, con nota prot. n. 34372/16 Area II in data 31 ottobre 2016, avente ad oggetto “Richiesta supporto tecnico ed informativo ai fini della predisposizione P.T.P.C. 2017 – 2019”, la Prefettura di Pisa si e’ peraltro limitata ad inviare al Comune di Pomarance copia di parte della piu’ recente “Relazione sull’attivita’ delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalita’ organizzata” relativa all’anno 2013 e presentata dal Ministro dell’Interno Alfano con trasmissione alla Presidenza della Camera dei Deputati in data 25 febbraio 2015.

In particolare, la Relazione identifica la Toscana come una regione contraddistinta da una realta’ economica florida che favorisce la penetrazione tanto delle organizzazioni criminali di tipo mafioso autoctone che di quelle straniere.

Per quanto maggiormente interessa, la Relazione precisa altresì che **“le attivita’ investigative condotte nel 2013 hanno confermato la presenza di singoli esponenti e di strutturate proiezioni di tradizionali consorterie mafiose, attive nel narcotraffico, nel racket delle estorsioni e nell’usura, ma anche nell’acquisizione di appalti pubblici ed attivita’ commerciali, funzionali al reimpiego dei capitali illeciti delle organizzazioni di riferimento. La migrazione di soggetti pregiudicati provenienti dalle regioni del sud Italia e’ stata, peraltro, favorita nel tempo anche dall’obbligo di soggiorno in comuni della regione cui sono stati sottoposti elementi indiziati di appartenere alle medesime organizzazioni”**.

Cio’ premesso e piu’ specificatamente per quanto riguarda la Provincia di Pisa, la Relazione evidenzia che **“sul territorio provinciale non si riscontrano stabili insediamenti di consorterie mafiose, anche se si registra la presenza di soggetti legati a sodalizi di tipo mafioso calabresi, siciliani e campani. Questi risultano coinvolti nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, nel riciclaggio dei relativi proventi anche mediante l’acquisizione di esercizi commerciali. Tali attivita’ sono favorite dalla vicinanza ad aree ad alta incidenza turistica ed allo scalo portuale di Livorno, nonche’ dalla centralita’ rispetto a vie di comunicazione aeree ed autostradali”**.

Ancora, per quanto espressamente contenuto nella Relazione, **“l’esistenza di propaggini di “Cosa Nostra” nel territorio della provincia e’ ampiamente documentata dall’esito di pregresse attivita’ investigative nell’ambito delle quali sono stati eseguiti sequestri di beni.**

**Nell’area pisana vi sono significativi interessi economici dei clan napoletani. E’ da evidenziare comunque l’operativita’ di elementi affiliati al clan camorristico dei “Mallardo”, attivi,**

**prevalentemente, nel reimpiego di denaro di provenienza illecita, soprattutto nel settore dell'edilizia ed in attività commerciali.**

**Sul territorio non sono stati registrati soggetti affiliati o contigui a gruppi criminali pugliesi. Tuttavia, si segnala che alcuni di questi sodalizi criminali, ed in particolare il clan "Anemolo" di Bari, sono soliti operare in collaborazione con cellule criminali albanesi attive nel traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, con ramificazioni nel centro e nel nord Italia."**

**Infine, per quanto può rilevare ai fini del presente Piano, nella Relazione si evidenzia che "nel settore dei rifiuti, la provincia di Pisa è stata interessata dall'indagine "New Deal" riguardante un traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi nell'ambito della quale sono state eseguite 7 misure cautelari (..) nei confronti di altrettante persone responsabili in concorso di traffico illecito di rifiuti".**

## **2) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**

Relativamente al contesto interno ovvero agli aspetti organizzativi e di gestione operativa che possono influenzare la sensibilita' della struttura al rischio corruzione, e' possibile affermare che l'attuale assetto organizzativo dell'Ente e l'odierna distribuzione delle competenze si sono dimostrati sino ad oggi adeguati a prevenire il rischio corruzione.

La suddivisione per macrounita'organizzative (Settori o Servizi) e le loro articolazioni interne non hanno rivelato criticita' o "anelli deboli" ed a fronte di cio' possono essere mantenute nella loro odierna configurazione.

Peraltro, su tali aspetti, grava ancora l'incognita dei futuri assetti organizzativi legati al futuro della Unione Montana Alta Val di Cecina .

Nel momento in cui tali processi saranno conclusi o comunque in via di definizione si avranno nuovi assetti organizzativi che dovranno essere rimeditati anche alla luce della possibilita' di verifica di eventi corruttivi.

### **3) SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' ANTICORRUZIONE NEL COMUNE DI POMARANCE**

- a) **RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:** **Avv. Antonella FACCHIELLI Segretario Generale nominato con Decreto Sindacale n. 2 in data 05 marzo 2013:** svolge i compiti attribuiti dalla legge, dal P.N.A. e dal P.T.P.C. dell' Ente. In particolare, elabora la proposta di P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti e ne verifica l'attuazione e l'idoneita';
- b) **GIUNTA COMUNALE in carica: organo di indirizzo politico-amministrativo:** adotta il P.T.P.C. e i successivi aggiornamenti annuali a scorrimento;
- c) **RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA:** **Dott.ssa Eleonora BURCHIANTI Direttore del Settore Affari Generali nominata con Decreto Sindacale n. 15 del 31 ottobre 2013;**
- d) **RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONI APPALTANTI:** **Dott.ssa Eleonora BURCHIANTI Direttore del Settore Affari Generali (nominativo gia' risultante su sito istituzionale ANAC);**
- e) **NUCLEO DI VALUTAZIONE (Dott. Arturo BIANCO nominato con Decreto Sindacale n. 9 del 30 novembre 2016 :** provvede ai compiti di propria competenza;
- f) **DIPENDENTI DELL'ENTE (compresi i Direttori di Settore):** partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito al proprio Direttore di Settore o al Responsabile Anticorruzione;
- g) **COLLABORATORI DELL'ENTE:** osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel Codice di Comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al Direttore di Settore di riferimento o al Responsabile Anticorruzione;
- h) **SOGGETTI RESPONSABILI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEL COMUNE DI POMARANCE:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, del D.LGS. n. 33/2013 cosi' come modificato dall'articolo 10 del D.LGS. n. 97/2016 i Direttori di Settore, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano i dati, le informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale secondo le previsioni del D.LGS. n. 33/2013 cosi' come modificato dal

D.LGS. n. 97/2016 e provvedono alla loro pubblicazione con il supporto dei propri dipendenti e dell'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito web dell'Ente per la pubblicazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico – amministrativo la responsabilità della pubblicazione è dell'ufficio di Segreteria che dovrà raccogliere le informazioni necessarie direttamente dalle figure individuate dalla normativa. L'addetto incaricato della accessibilità informatica del sito web dell'Ente ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informatici pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione segnalando eventuali problematiche al Direttore del Settore Affari Generali.

#### **4) MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DELLA STRUTTURA NELLA ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO**

Come ben evidenziato dalla Autorita' in sede di Aggiornamento del PNA 2013, **“il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (...) e' decisivo per la qualita' del PTPC e delle relative misure, cosi' come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione”**.

Per cio' che concerne la redazione del presente Piano, con nota mail in data 2 novembre 2016 il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha chiesto espressamente a tutti i Direttori di Settore individuati come referenti anticorruzione **“al fine della piu' ampia condivisione delle misure anticorruzione tra tutte le articolazioni organizzative dell'Ente (...) di far pervenire allo scrivente Segretario Generale entro e non oltre il termine perentorio del 30 novembre p.v. eventuali proposte e/o suggerimenti circa le misure anticorruzione adottabili e/o modificabili se gia' contenute nei PTPC precedenti”**.

In particolare, e' stato altresì evidenziato dal Responsabile che sarebbero state **“tenute in considerazione anche (...) eventuali osservazioni circa la cd. “analisi del contesto esterno” attesa la (...) conoscenza (dei Direttori di Settore) del territorio comunale e delle realta' (associative, imprenditoriali, sociali) ivi presenti”**.

Entro la scadenza sopra indicata non sono pervenute comunicazioni in tal senso ed a fronte di cio' vengono sostanzialmente reiterate le misure gia' proposte con i precedenti Piani.

Relativamente ai profili di trasparenza, a seguito delle modifiche apportate all'art. 10 del D.LGS. n. 33/2013 dal D.LGS. n. 97/2016 ANAC, nel PNA 2016, rileva che **“in base a queste ultime il PTPC contiene, in una apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.LGS. n. 33/2013. Si e' cosi' disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC. Non per questo l'organizzata programmazione della trasparenza perde il suo peso: anzi, chiaramente le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza”**.

Al riguardo, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.LGS. n. 33/2013 e' contenuta nel precedente paragrafo 3 dei Contenuti Operativi del presente PTPC.

## **5) INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' PIU' A RISCHIO DI CORRUZIONE PER TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE (AREE DI RISCHIO GENERALI)**

Il Comune di Pomarance risulta ad oggi suddiviso in più unità organizzative, alcune delle quali denominate Settori o Servizi, con a capo un soggetto (titolare di Posizione Organizzativa) denominato Direttore del Settore ed in particolare:

- 1) Settore Affari Generali (le cui attribuzioni relative al Servizio Istruzione sono state conferite dal 1 settembre 2012 alla Unione Montana Alta Val di Cecina);
- 2) Settore Bilancio, Finanze e Sviluppo Economico;
- 3) Settore Gestione del Territorio;
- 4) Servizio Autonomo Farmacia Comunale;
- 5) Servizio Autonomo Polizia Municipale (molte delle cui attribuzioni sono state conferite dal 1 settembre 2012 alla Unione Montana Alta Val di Cecina).

Ciascuno dei tre Settori appena elencati (appunto sub 1), 2) e 3) risulta, a sua volta, ulteriormente articolato in sottounità organizzative denominate Uffici.

Cio' premesso, ed escluse le competenze attribuite alla Unione Montana Alta Val di Cecina, sono ritenute tipologie di attività ad elevato rischio di corruzione **per tutte le articolazioni organizzative dell'Ente** quelle che l'articolo 16 della l. n. 190/2012 ha, "di default", qualificato tali per tutte le Amministrazioni e quindi tutti i procedimenti di:

- a) carattere autorizzatorio;
- b) carattere concessorio;
- c) concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e ad enti pubblici o privati;
- d) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture;
- e) concorsi e selezioni per il reclutamento di personale (a tempo indeterminato e determinato) e per le progressioni in carriera;

f) gestione beni demaniali e patrimoniali.

A tali tipologie di attività devono essere aggiunte ulteriori tipologie individuate dalla Autorità in sede di Aggiornamento 2015 del PNA.

Si tratta, nello specifico, delle attività di:

- a) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- b) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- c) incarichi e nomine;
- d) affari legali e contenzioso.

## **6) INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE PER SPECIFICHE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE (AREE DI RISCHIO SPECIFICHE)**

Oltre alle attivita' di cui alla precedente sezione del presente Piano, che vengono considerate ad elevato rischio di corruzione per tutte le articolazioni organizzative dell'Ente, sono state altresì individuate alcune tipologie di attivita' da ritenersi a rischio corruzione per ciascuna articolazione del Comune di Pomarance in quanto strettamente connaturate alle competenze di quest'ultimo.

### **SETTORE AFFARI GENERALI**

- a) gestione edilizia popolare ai sensi della L.R. n. 96/96 e s.m.i. per quanto di competenza;
- b) gestione archivio servizi demografici.

### **SETTORE BILANCIO, FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO**

- a) gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione per quanto di competenza (anche a seguito delle disposizioni normative introdotte dall'art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213);
- b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali in genere, attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni;
- c) gestione del servizio di economato.

### **SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

- a) gestione degli atti abilitativi in genere (abilitazioni all'edificazione, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, agibilita', pareri di varia natura);
- b) gestione dei provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino;

- c) gestione degli abusi edilizi;
- d) attività di controllo per le segnalazioni di inizio attività edilizie;
- e) verifiche ed ispezioni di cantiere;
- f) urbanistica negoziata;
- g) pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
- h) comunicazioni all' ANAC ed altre Autorità od Organismi;
- i) procedimenti per espropriazioni di pubblica utilità;
- j) gestione servizi ecologici ed ambientali in genere;
- k) controllo sull'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione di opere;
- l) controllo sull'esecuzione dei contratti relativi a manutenzioni.

#### **SERVIZIO AUTONOMO FARMACIA COMUNALE**

- a) acquisto e vendita di farmaci contenenti sostanze stupefacenti.

#### **SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE (per quanto non trasferito in Unione Montana)**

- a) vigilanza e verifiche di pubblica sicurezza;
- b) irrogazione di sanzioni amministrative per quanto di competenza;
- c) attività di polizia giudiziaria;
- d) accertamenti relativi alla residenza.

## 7) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ai fini della **valutazione del rischio corruzione** il P.N.A. prevede che l'analisi del rischio medesimo sia costituita dalla valutazione della **probabilità** che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (**impatto**) per giungere alla determinazione dell' **indice di rischio**.

In particolare, per ciò che concerne i fattori che compongono l'indice di rischio occorre specificare che:

- a) **la probabilità di accadimento**: e' rappresentata dalla stima di quanto sia probabile che il rischio si manifesti in quel procedimento in relazione, ad esempio, al *quantum* di discrezionalità, alla presenza di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente:
- b) **l'impatto dell'accadimento**: e' rappresentato dalla stima dell'entità del danno, materiale o di immagine, connesso all'eventualità che il rischio si realizzi.

**L'indice di rischio** e' stato ottenuto moltiplicando tra loro queste due variabili per ognuna delle quali e' stata stabilita una pesatura così composta:

### **PESATURA DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL RISCHIO:**

**basso: 1;**

**medio: 2;**

**alto: 3.**

### **PESATURA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO:**

**basso: 1;**

**medio: 2;**

**alto: 3.**

Le risultanze della valutazione dell'indice di rischio per ciascuno dei procedimenti classificati "a rischio corruzione" per tutte le articolazioni organizzative dell'Ente o solo per alcune di esse sono contenute nell'allegato "A" al presente Piano.

## **8) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI**

Il Comune di Pomarance si avvale della facoltà di cui alla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e confermata dall' Intesa in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 e, conseguentemente, designa ciascun Direttore di Settore **referente per la prevenzione della corruzione**.

Ciascun referente e' tenuto:

- a) a dare immediata informazione al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione della conoscenza di fatti, attività o atti, che si pongano in contrasto con le direttive indicate nel presente Piano;
- b) ad applicare puntualmente i principi del Piano ed a vigilare sulla corretta e puntuale applicazione dei principi ivi contenuti da parte di tutto il personale comunale assegnato al proprio Settore;
- c) a fornire ogni tempestiva informazione, comunicazione e/o relazione richiesta dal Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e necessaria al Responsabile medesimo sia per l'espletamento delle proprie funzioni in maniera autonoma o per la trasmissione del dato fornito ad altri soggetti istituzionali (es. Procura della Repubblica, etc.);
- d) ad adempiere tempestivamente a tutti gli obblighi informativi posti a suo carico dalla legge, dal presente Piano e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pomarance approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 16 dicembre 2013;
- e) a proporre, in qualsiasi momento, eventuali azioni e/o attività correttive, migliorative ed implementative ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente Piano e/o per una più agevole comprensione dello stesso da parte dei dipendenti assegnati al proprio Settore e dell'utenza in generale.

**Le informazioni di cui alla lettera c) devono essere fornite non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta salvo il caso di urgenza espressamente indicato nella richiesta medesima da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione: in quest'ultimo caso l'informazione deve**

**essere fornita immediatamente. Il mancato rispetto dei termini suddetti puo' costituire oggetto di responsabilita' disciplinare (fatte salve le eventuali responsabilita' penali).**

Nello specifico vengono individuati i sottoelencati referenti per la prevenzione della corruzione per l'area di rispettiva competenza:

- 1) SETTORE AFFARI GENERALI: Dott.ssa Eleonora BURCHIANTI;**
- 2) SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE: Dott. Rodolfo NOCCETTI;**
- 3) SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO: Arch. Roberta COSTAGLI;**
- 4) SERVIZIO AUTONOMO FARMACIA COMUNALE: Dott. Stefano PIANIGIANI;**
- 5) SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE (per quanto non trasferito in Unione Montana): Comandante Daniele CAMBI.**

## **9) MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE CONCERNENTI I MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONOSCENZA DELLE DECISIONI**

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, **tutti** i procedimenti amministrativi del Comune di Pomarance devono essere conclusi con **provvedimenti espressi**, assunti in forma di Deliberazioni della Giunta o del Consiglio Comunale o di Determinazioni del Direttore di Settore ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, etc.).

Gli atti in questione devono essere pubblicati secondo le procedure e con le tempistiche di legge e devono, inoltre, essere accessibili a chiunque a tempo indeterminato nel rispetto delle normative di settore.

Le informazioni relative a ciascun procedimento e/o provvedimento amministrativo, peraltro, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi ed allo specifico ufficio competente per ciascuna fase procedimentale, sono accessibili agli interessati in qualunque momento, nel rispetto della disciplina sul diritto di accesso agli atti amministrativi,

Tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo di qualsivoglia natura essi siano e da qualunque organo siano adottati devono riportare, in premessa e/o in narrativa, la puntuale descrizione del procedimento e l'elencazione degli atti precedenti e/o propedeutici al provvedimento finale consentendo così a chiunque vi abbia interesse per finalità consentite dalla legge di **poter ricostruire e comprendere agevolmente tutte le fasi del procedimento stesso e di poter conoscere tutti gli organi e/o tutti i soggetti che vi sono stati coinvolti.**

Tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo devono, inoltre, essere puntualmente motivati indicando **i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.**

Nei limiti del possibile e fatto salvo l'utilizzo del linguaggio "tecnico", i provvedimenti amministrativi devono essere scritti in maniera tale da essere intelligibili da parte di chiunque e, soprattutto, da parte di soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione.

## **10) MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE RIGUARDANTI IL PERSONALE COMUNALE**

### **FORMAZIONE**

In attesa di potersi avvalere anche delle iniziative di formazione previste a livello nazionale dalla legge n. 190/2012, viene stabilito, a livello di Ente il seguente “piano formativo”:

**step 1 – immediatamente dopo l’approvazione del Piano da parte della Giunta Comunale:** una giornata di presentazione a tutto il personale comunale della normativa di settore ad oggi vigente (con particolare riferimento al PNA 2016 ed alle disposizioni in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti) e del P.T.P.C. 2017-2019 aperta alla discussione sulle modalità pratiche di attuazione delle disposizioni adottate a livello di Ente e contenute nel presente Piano, nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pomarance ed in eventuali ulteriori atti organizzativi adottati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dai Direttori di Settore.

**step 2 – entro l’anno 2017:** almeno una giornata di attività formative specifiche in forma seminariale per il personale segnalato allo scopo dai Direttori di Settore: si tratterà di interventi formativi complementari per i dipendenti comunali chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione finalizzati ad esaminare, anche mediante la discussione di casi pratici, le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento della attività

**con periodicità almeno semestrale per tutto l’arco del triennio di riferimento:** incontri tra il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed i Direttori di Settore per l’esame di eventuali modifiche normative in materia e dei conseguenti, necessari aggiornamenti delle disposizioni del presente Piano e del Codice di Comportamento.

**con periodicità almeno semestrale per tutto l’arco del triennio di riferimento:** a seguito degli incontri di cui al punto precedente, comunicazione da parte dei Direttori di Settore al personale loro assegnato degli eventuali aggiornamenti apportati alle disposizioni del presente Piano e del Codice di Comportamento.

**per tutto il triennio di riferimento:** giornate di formazione a livello di Unione Montana (da concordare per l’organizzazione e la periodicità con l’ Unione medesima e con i Comuni di Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina ed eventuali ulteriori Enti conferiti in Unione successivamente all’approvazione del presente Piano).

## **TUTELA DEI DIPENDENTI CHE EFFETTUINO SEGNALAZIONI DI ILLECITO (cd. “WHISTLEBLOWERS”)**

Il Comune di Pomarance ha già introdotto disposizioni a tutela dei dipendenti che effettuino segnalazioni di illecito nell'articolo 9 del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 in data 16 dicembre 2013 (rubricato “Disposizioni in tema di prevenzione della corruzione”): tali disposizioni vengono reiterate nel presente Piano per completezza e chiarezza espositiva nonché a fini di “raccordo” tra i due atti.

In tale prospettiva, le “norme di tutela” dei “whistleblowers” risultano essere le seguenti:

- a) al dipendente che effettua le segnalazioni sono garantite tutte le tutele di cui all' articolo 54 bis del D.LGS. n. 165/2001, così come sostituito dall'articolo 1, comma 51, della L. n. 190/2012, con particolare riferimento all'identità del segnalante (articolo 9, comma VI, del Codice di Comportamento);
- b) la denuncia è sottratta all'accesso di cui agli articoli 22 e ss. della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. (articolo 9, comma VII, del Codice di Comportamento);
- c) a fronte della tipica procedura di segnalazione dell'illecito prevista dal combinato disposto dell'articolo 9, comma II, e dell'articolo 13, comma X, del Codice di Comportamento, per cui il dipendente comunale effettua la segnalazione medesima normalmente per il tramite del proprio Direttore di Settore, nelle ipotesi in cui la segnalazione a quest'ultimo possa in qualche compromettere le esigenze di tutela del dipendente (ad esempio qualora la segnalazione riguardi lo stesso Direttore) questi può rivolgersi direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione (articolo 9, comma IV, del Codice di Comportamento).

## **ROTAZIONE DEL PERSONALE**

La **rotazione** del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, comma 5, lett. b) della legge n. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC “procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. b) della legge n. 190/2012, il RPC deve verificare d' intesa con il dirigente competente "l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione".

Questo tipo di rotazione, cd. "ordinaria" è stata inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.

In tale prospettiva, ANAC rileva espressamente che **"nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate"**. (PNA 2016 – pag. 26).

Se ciò è vero come è vero, la dimensionalità e l'attuale assetto organizzativo del Comune di Pomarance (che conta al 31 dicembre 2015 nn. 4 Titolari di Posizione Organizzativa (tutti di categoria D in assenza di figure dirigenziali) consente una rotazione certamente più limitata rispetto ad Enti più strutturati.

Tale aspetto riguarda soprattutto i Titolari di Posizione Organizzativa in quanto i dipendenti attualmente incaricati e quindi nominati Direttori di Settore appaiono, almeno al momento attuale, se non gli unici formalmente in possesso dei requisiti necessari, certamente i soli, per competenza e professionalità acquisita, a svolgere le correlative funzioni con notevole capacità ed efficienza.

Ed ancora.

Nel corso del triennio di riferimento, l'assetto organizzativo dell'Ente dovrà essere rivisitato anche alla luce dell'evoluzione dell'Unione Montana Alta Val di Cecina e delle scelte, di carattere politico, che l'Amministrazione Comunale dovrà effettuare circa il far confluire in Unione ulteriori funzioni oltre a quelle già conferite nel corso dell'anno 2012: in quella fase, infatti, la "rotazione" del personale dovrà essere valutata ed effettuata non più e non solo a livello di Ente, ma nell'ambito della Unione in questione.

## **11) MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e' oggetto del più ampio Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sara' oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa normati con il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 9 gennaio 2013.

## **12)MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON LA STESSA STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, ANCHE CON VERIFICA DI EVENTUALI RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITA' SUSSISTENTI TRA I TITOLARI, GLI AMMINISTRATORI, I SOCI ED I DIPENDENTI DEGLI STESSI SOGGETTI E I DIRETTORI E I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE MEDESIMA**

Le verifiche *de quibus* saranno svolte in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa normati con il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 9 gennaio 2013.

### **13)MONITORAGGIO SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL PIANO**

La verifica sul funzionamento e l'osservanza del Piano viene effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con le seguenti attività:

- a) realizzazione del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 9,10 ed 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 9 gennaio 2013;
- b) tempestiva informazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale, nei rapporti contrattuali di natura continuativa, di eventuali relazioni di parentela o affinità da parte degli organi dell'Amministrazione con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano contratti con il Comune di Pomarance;
- c) organizzazione dell'attività di formazione di cui al punto n. 5 della parte seconda del presente Piano;
- d) redazione di una Relazione annuale sull'efficacia delle misure anticorruzione da trasmettere alla Giunta Comunale e da pubblicare on line sul sito istituzionale dell'Ente entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 1, comma XIV, della L. n. 190/2012;
- e) predisposizione di proposte di modifica e/o di aggiornamento del Piano stesso;
- f) verifica delle segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio corruzione.

## **14) AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO**

Il presente Piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in sede di verifica annuale del Piano stesso da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione ed a seguito delle risultanze della verifica medesima da esplicitare nella Relazione di cui al punto 8, in qualsiasi momento a seguito:

- a) di interventi normativi in materia;
- b) di modifiche all'assetto strutturale-organizzativo dell'Ente;
- c) delle indicazioni eventualmente pervenute dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- d) delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
- e) delle Intese in Conferenza Unificata;
- f) delle eventuali indicazioni fornite dai Direttori di Settore, individuati come "referenti" ai fini dell'attuazione del presente Piano.

## **15) RESPONSABILITA' RELATIVE AL MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO**

Il sistema normativo delinea in modo puntuale le responsabilita' di ciascun soggetto chiamato ad intervenire nel processo di prevenzione della corruzione.

Per il **Responsabile della prevenzione della corruzione** il sistema delinea:

- a) **responsabilita' dirigenziale:** in caso di mancata adozione del P.T.P.C. e adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti:
- b) **responsabilita' dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno all'immagine:** in caso di commissione all'interno dell'Amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, responsabilita' escluse in presenza di comportamenti conformi agli adempimenti allo stesso assegnati dalla legge e dal P.T.P.C.;
- c) **responsabilita' disciplinare per omesso controllo:** in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano.

Fatte salve le responsabilita' per il mancato rispetto del Piano espressamente attribuite dalla legge n. 190/2012 al Responsabile per la prevenzione della corruzione, il presente Piano costituisce e va inteso come direttiva espressa per i Titolari di Posizione Organizzativa e/o Referenti Anticorruzione per le parti che li riguardano senza necessita' di ulteriori provvedimenti.

In conseguenza di cio', il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Piano, debitamente accertato, potra' costituire motivo per la revoca dell'incarico ed aspetto di valutazione negativa ai fini di un nuovo conferimento dell'incarico stesso a seguito dell'attuazione delle misure di rotazione.

In ogni caso, e fatti salvi gli eventuali profili di responsabilita' penale, civile ed erariale, la violazione da parte di tutti i dipendenti comunali delle misure di cui al presente Piano costituisce **illecito disciplinare** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma XIV, della L. n. 190/2012.

**Pomarance 17 gennaio 2017.**

**IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**(Il Segretario Generale)**

**Avv. Antonella FACCHIELLI**

## **ATTRIBUZIONE "INDICI DI RISCHIO"**

**PROBABILITA'** : pesatura della possibilita' di accadimento del rischio (BASSO: 1; MEDIO: 2; ALTO: 3).

**IMPATTO** : pesatura dell'impatto del rischio (BASSO: 1; MEDIO: 2; ALTO: 3).

**INDICE DI RISCHIO**: prodotto di possibilita' x impatto.

- 1) **ATTRIBUZIONE "INDICE DI RISCHIO" A TIPOLOGIE DI ATTIVITA' AD ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE PER TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE (AREE DI RISCHIO GENERALI).**
  - a) **procedimenti di carattere autorizzatorio: rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
  - b) **procedimenti di carattere concessorio: rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
  - c) **procedimenti finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e ad enti pubblici o privati: rischi prevedibili: SCARSA TRASPARENZA E/O POCA PUBBLICITA' DELL'OPPORTUNITA' – DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELL'ESAME DELLE RICHIESTE - INESISTENTE O LACUNOSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI E DICHIARATI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
  - d) **procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture: rischi prevedibili: SCARSA TRASPARENZA – ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA – DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE – INESISTENTE OD INSUFFICIENTE CONTROLLO DEI REQUISITI AUTOCERTIFICATI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
  - e) **procedure concorsuali e selezioni per il reclutamento di personale (a tempo indeterminato e determinato) e per le progressioni in carriera: rischi prevedibili: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI DURANTE LA SELEZIONE – INESISTENTE OD**

**INSUFFICIENTE CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI: probabilita' 3  
– impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**

- f) gestione beni demaniali e patrimoniali: rischi prevedibili: SCARSA TRASPARENZA – POCA PUBBLICITA' SULLA OPPORTUNITA': probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
- g) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: rischi prevedibili: SCARSA TRASPARENZA : probabilita' 3 - impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
- h) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: rischi prevedibili: SCARSA TRASPARENZA – DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 - INDICE DI RISCHIO 9**
- i) incarichi e nomine: rischi prevedibili: SCARSA TRASPARENZA – INESISTENTE OD INSUFFICIENTE CONTROLLO DEI REQUISITI AUTOCERTIFICATI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
- j) affari legali e contenzioso: rischi prevedibili: SCARSA TRASPARENZA – probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**

**2) ATTRIBUZIONE “INDICE DI RISCHIO” A TIPOLOGIE DI ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE PER SPECIFICHE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE (AREE DI RISCHIO SPECIFICHE)**

## **SETTORE AFFARI GENERALI**

- a) gestione edilizia popolare ai sensi della L.R. n. 96/96 e ss.mm.ii. per quanto di competenza: rischi prevedibili: SCARSA TRASPARENZA – DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI – INESISTENTE OD INSUFFICIENTE CONTROLLO CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI: probabilita' 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6**
- b) gestione archivio servizi demografici: rischi prevedibili: DIVULGAZIONE A TERZI OD ALLA STAMPA DI INFORMAZIONI RISERVATE: probabilita' 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6**

## **SETTORE BILANCIO, FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO**

- a) **gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione per quanto di competenza: rischi prevedibili: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6**
- b) **gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali in genere, attivita' di accertamento dell'evasione tributaria locale, attivita' di definizione condivisa di tributi e sanzioni: rischi prevedibili: ASSENZA DI CRITERI DI CAMPIONAMENTO E DI CONTROLLI – DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6**
- c) **gestione del servizio di economato: rischi prevedibili: MANCATO RISPETTO SCADENZE TEMPORALI: probabilita' 2 – impatto 2 – INDICE DI RISCHIO 4**

## **SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

- a) **gestione degli atti abilitativi in genere (abilitazioni all'edificazione, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, agibilita', pareri di varia natura, etc.): rischi prevedibili: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
- b) **gestione dei provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino: rischi prevedibili: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
- c) **gestione degli abusi edilizi: rischi prevedibili: DISCREZIONALITA' NELL'INTERVENIRE – DISOMOGENEITA' DEI COMPORTAMENTI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
- d) **attivita' di controllo per le segnalazioni di inizio attivita' edilizie: rischi prevedibili: ASSENZA DI CRITERI DI CAMPIONAMENTO – DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
- e) **verifiche ed ispezioni di cantiere: rischi prevedibili: DISCREZIONALITA' NELL'INTERVENIRE – DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6**

- f) **urbanistica negoziata: rischi prevedibili: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 2 – impatto 2 – INDICE DI RISCHIO 4**
- g) **pianificazione urbanistica generale ed attuativa: rischi prevedibili: MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI – DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 2 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 6**
- h) **comunicazioni all'ANAC ed altre Autorita' od Organismi: rischi prevedibili: MANCATO RISPETTO DEI TERMINI: probabilita' 2 – impatto 2 – INDICE DI RISCHIO 4**
- i) **procedimenti per espropriazioni di pubblica utilita': rischi prevedibili: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 2 – INDICE DI RISCHIO 6**
- j) **gestione servizi ecologici ed ambientali in genere: rischi prevedibili: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
- k) **controllo sull'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione di opere: rischi prevedibili: ASSENZA DI CRITERI DI CAMPIONAMENTO – DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
- l) **controllo sull'esecuzione dei contratti relativi a manutenzioni: rischi prevedibili: ASSENZA DI CRITERI DI CAMPIONAMENTO – DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**

#### **SERVIZIO AUTONOMO FARMACIA COMUNALE**

- a) **acquisto e vendita di farmaci contenenti sostanze stupefacenti: rischio prevedibile: INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**

#### **SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE (per quanto non trasferito in Unione Montana)**

- a) **vigilanza e verifiche di pubblica sicurezza: rischi prevedibili: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**

- b) irrogazione di sanzioni amministrative per quanto di competenza: rischi prevedibili: MANCATO RISPETTO DEI TERMINI – DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
- c) attivita' di polizia giudiziaria: rischi prevedibili: MANCATO RISPETTO DEI TERMINI – DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**
- d) accertamenti relativi alla residenza: rischi prevedibili: MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI – DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI: probabilita' 3 – impatto 3 – INDICE DI RISCHIO 9**

# **INDICE**

## **PARTE PRIMA CONTENUTI TEORICI**

- 1) **IL FENOMENO “CORRUZIONE” E LA RISPOSTA NORMATIVA**
- 2) **LA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190: CONTENUTI FONDAMENTALI**
- 3) **IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL COMUNE DI POMARANACE**
- 4) **IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE NELLA SUA ORIGINARIA FORMULAZIONE**
- 5) **L’AGGIORNAMENTO 2015 DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE**
- 6) **IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016**
- 7) **LA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (cd. “whistleblower”). LA DETERMINAZIONE ANAC N. 6 DEL 28 APRILE 2015**
- 8) **LA TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS” ALL’INTERNO DEL COMUNE DI POMARANACE**

## **PARTE SECONDA CONTENUTI OPERATIVI**

- 1) **ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO**
- 2) **ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**
- 3) **SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITA’ ANTICORRUZIONE NEL COMUNE DI POMARANACE**
- 4) **MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLA STRUTTURA NELLA ATTIVITA’ DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO**
- 5) **INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE PER TUTTE LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELL’ENTE (AREE DI RISCHIO GENERALI)**
- 6) **INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE PER SPECIFICHE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELL’ENTE (AREE DI RISCHIO SPECIFICHE)**
- 7) **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

- 8) **OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI**
- 9) **MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE CONCERNENTI I MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONOSCENZA DELLE DECISIONI**
- 10) **MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE RIGUARDANTI IL PERSONALE:**
  - a) **FORMAZIONE**
  - b) **TUTELA DEI DIPENDENTI CHE EFFETTUANO SEGNALAZIONI DI ILLECITO (cd. "WHISTLEBLOWERS")**
  - c) **ROTAZIONE DEL PERSONALE.**
- 11) **MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**
- 12) **MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON LA STESSA STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE ANCHE CON VERIFICA DI EVENTUALI RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITA' SUSSISTENTI TRA I TITOLARI, GLI AMMINISTRATORI, I SOCI E I DIPENDENTI DEGLI STESSI SOGGETTI ED I DIRETTORI E I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE MEDESIMA**
- 13) **MONITORAGGIO SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL PIANO**
- 14) **AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO**
- 15) **RESPONSABILITA' RELATIVE AL MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO**

**ALLEGATO "A" ATTRIBUZIONE "INDICE DI RISCHIO"**